CAMERA DEI DEPUTATI N. 2860

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALPIANA, NARDINI, SAIA

Modifiche agli articoli 151 e 156 del codice civile per l'abrogazione dell'addebito della responsabilità in tema di separazione giudiziale dei coniugi

Presentata l'11 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una recente sentenza del tribunale di Perugia ha riproposto alla nostra attenzione il tema dell'addebito di responsabilità nella separazione giudiziale tra i coniugi. I fatti sono noti: a seguito di separazione consensuale, il marito – il più facoltoso fra i due coniugi – aveva l'onere di contribuire al mantenimento della moglie separata; così è stato fino a quando, avendo la moglie maturato un'altra relazione sentimentale, il marito non ha ritenuto necessario ricorrere in giudizio per la trasformazione della separazione da consensuale in giudiziale, con addebito di responsabilità alla moglie separata « infedele »; il tribunale di Perugia ha quindi inteso riconoscere al marito il diritto a non contribuire ulteriormente al mantenimento della moglie separata.

L'addebito di responsabilità costituisce un retaggio dell'antica concezione della separazione personale intesa come sanzione del comportamento colpevole di uno dei coniugi. La riforma del diritto di famiglia considera invece la separazione come un rimedio provvisorio al fallimento dell'unione coniugale. Per questo motivo l'addebito di responsabilità appare incongruente con le stesse scelte compiute dal legislatore nel 1975.

A ciò si aggiunga che il caso specifico a cui abbiamo fatto riferimento ha prodotto un addebito di responsabilità per comportamenti attinenti al regime di separazione

consensuale già vigente tra i coniugi. In questo modo non solo si evoca un obbligo di fedeltà sancito per legge, ma esso viene finanche esteso ad un regime di separazione personale concordato tra le parti. Tutto ciò appare inaccettabile, al punto che la stessa Corte di cassazione, intervenendo in un caso analogo con la sentenza n. 10.512 del 7 dicembre 1994, ha escluso l'esistenza di un « obbligo di fedeltà » in regime di separazione, a sua volta richiamandosi ad una sentenza della Corte costituzionale addirittura antecedente alla riforma del diritto di famiglia.

Riteniamo, a questo punto, che il legislatore si debba assumere l'onere di sciogliere definitivamente questo nodo irrisolto rio del diritto di famiglia, e che lo debba fare nel modo più limpido possibile: esplicitando, cioè, che solo la mancanza di adeguati redditi propri giustifica la corresponsione di un assegno di mantenimento, e che una valutazione « morale » del comportamento dei coniugi deve restare estranea al giudizio sui presupposti della loro separazione personale. In questa direzione va l'unico articolo della proposta che sottoponiamo alla vostra attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile è abrogato.

2. Il primo comma dell'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge che non abbia adeguati redditi propri il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento ».